



AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Ing. Giulio Epis
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Daniele Corlazzoli
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Avv. Claudia Marinozzi
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott.ssa Federica Minaudo
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Elena Nossa
Dott. Matteo Pagliaroli
Dott. Franco Patti
Dott.ssa Federica Prometti
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Clara Barinetti
Dott.ssa Ylenia Delprato
Dott.ssa Grazia Illipronti
Dott. Stefano Macalli
Dott.ssa Claudia Zonca

Circolare n. 37 del 14/09/2026

- 1) Le news di settembre
- 2) Novità fiscali del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148
- 3) Modificate le regole per l'auto concessa in uso promiscuo al dipendente
- 4) Chiarimenti fiscali per lo sport dilettantistico
- 5) Le correzioni al concordato preventivo biennale

A seguito di recenti verifiche e rilievi sollevati dall'Agenzia delle Entrate, riteniamo opportuno richiamare l'attenzione sulla corretta gestione degli **sconti commerciali** applicati alla clientela e sulla loro corretta indicazione nei documenti commerciali emessi tramite registratore telematico.

Lo sconto commerciale concesso deve essere infatti evidenziato nel documento commerciale emesso tramite registratore telematico e non semplicemente applicato mediante l'inserimento di un prezzo finale inferiore rispetto a quello di listino. La mancata evidenziazione dello sconto può infatti determinare una non corretta corrispondenza tra il prezzo di listino e l'importo effettivamente registrato, circostanza che potrebbe essere interpretata dagli organi di controllo come un'anomalia nella rilevazione dei corrispettivi, con conseguente rischio di contestazioni e possibili sanzioni.

Si raccomanda pertanto di verificare con il fornitore del registratore telematico le corrette modalità operative per la gestione e l'indicazione degli sconti, al fine di garantire la massima trasparenza fiscale e la coerenza dei dati trasmessi telematicamente all'Amministrazione finanziaria.

1) Le news di settembre

Cassetto fiscale

Nella sezione riservata "L'Agenzia scrive" del cassetto fiscale sono da ora disponibili gli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro, delle imposte sostitutive sui finanziamenti e gli avvisi di accertamento parziale automatizzati ai sensi dell'art. 41-bis, D.P.R. 600/1973, oltre che i relativi provvedimenti di autotutela parziale o totale.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo
Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte
Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

Cessione dell'unica azienda operativa: scelta che non può essere assunta dall'organo gestorio

La Corte di Cassazione ha sancito che l'amministratore di una società a responsabilità limitata che cede l'unica azienda operativa della società a un'altra società, senza delibera dei soci, compie un'operazione che costituisce una modifica sostanziale dell'oggetto sociale *ex art. 2479, c. 2, n. 5, c.c.*, poiché trasforma l'attività della società da produttiva a finanziaria.

La norma, che riserva tale potere ai soci e non all'amministratore, ha natura imperativa. Senza la relativa decisione assembleare, l'amministratore è "strutturalmente privo del potere" di rappresentare la società in quel negozio. Ne consegue l'inefficacia dell'atto di cessione nei confronti della società e tale inefficacia è opponibile anche al terzo acquirente successivo.

2) Novità fiscali del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148

Il Decreto Correttivo Omnibus (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026 ed è entrato in vigore il 12 agosto 2026. Si illustrano di seguito le principali disposizioni introdotte.

Riferimento normativo	Descrizione della novità e impatto operativo
Art. 1 (Modifica dell'art. 12, comma 4-ter, TUIR)	Trattamento fiscale dei familiari a carico e clausola di salvaguardia Vengono modificate le clausole di salvaguardia per l'applicazione delle agevolazioni fiscali ai familiari diversi da coniuge e figli (genitori, nonni, fratelli, sorelle, suoceri <i>ex art. 433 c.c.</i>). Viene soppresso il requisito generale della convivenza o della percezione di assegni alimentari per l'accesso ai benefici non tassati (es. prestazioni di welfare aziendale). Tali requisiti restano, invece, operativi solo qualora le disposizioni facciano espresso riferimento alla condizione di familiare "fiscalmente a carico" (fermo restando il limite di reddito complessivo di 2.840,51 euro). Rilevante impatto sul welfare aziendale (es. servizi di assistenza ad anziani o non autosufficienti <i>ex art. 51, comma 2, lett. f-ter, TUIR</i>), i cui rimborsi o prestazioni sono ora esenti anche in relazione ai genitori o suoceri non conviventi. La misura ha efficacia retroattiva a partire dal periodo d'imposta 2025.
Art. 2 (Sostituzione dell'art. 51, comma 4, lett. a), TUIR)	Auto concesse in uso promiscuo al dipendente <i>Data la rilevanza dell'argomento è stato previsto un apposito approfondimento al paragrafo n. 3 della presente circolare.</i>
Art. 12 (Modifica degli artt. 19, comma 1 e 25, comma 1, D.P.R. n. 633/72)	Estensione biennale dei termini per la detrazione dell'IVA e l'annotazione Sono stati ripristinati i termini biennali per l'esercizio della detrazione dell'IVA, superando la stretta temporale introdotta dal D.L. n. 50/2017. In particolare:

	1. il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti e sulle importazioni può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (in precedenza limitato all'anno di insorgenza); 2. l'annotazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali nel registro di cui all'art. 25 deve essere eseguita al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione del documento. Viene risolto il problema delle fatture "a cavallo d'anno" relative a operazioni con IVA esigibile nell'anno n ma ricevute nell'anno n+1: <u>se la fattura viene ricevuta entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'anno n+1 (ossia entro il 30 aprile n+2), e registrata in apposita sezione del registro acquisti, la detrazione può essere retro-imputata ed effettuata nella dichiarazione annuale riferita all'anno n in cui il diritto è sorto.</u> A cascata, si allungano i termini per l'emissione delle note di variazione in diminuzione ex art. 26, D.P.R. n. 633/72: la nota di accredito per un presupposto nato nel dicembre 2026 potrà essere emessa entro il 30 aprile 2029.
Art. 21 (Modifica dell'art. 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)	Termine di accertamento agevolato per i forfetari con fatturazione elettronica Viene abrogata la riduzione del termine di accertamento di un anno ai sensi dell'art. 1 comma 74 della L. 190/2014 <u>per i contribuenti in regime forfetario con un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche.</u> A partire dal periodo d'imposta 2026, <u>il termine di accertamento ex art. 43 comma 1 del DPR 600/73 torna ad essere quello ordinario pari al quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.</u>
Art. 22 (Inserimento del comma 1-bis nell'art. 43, D.P.R. n. 600/73)	Termine per l'accertamento dei componenti negativi pluriennali Vengono modificati i termini di decadenza per l'azione di controllo dei componenti negativi del reddito d'impresa ad efficacia pluriennale (es. quote di ammortamento di beni materiali/immateriali, spese di manutenzione e altre spese pluriennali): 1. fatta eccezione per le quote relative ad operazioni inesistenti, il termine ordinario per l'accertamento di violazioni commesse al momento dell'acquisto o del sostenimento della spesa non decorre più dall'anno di prima deduzione in assoluto, bensì decorre a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel quale, per la prima volta, la singola quota di detti componenti è stata dedotta; 2. intervenuta la notifica dell'avviso di accertamento per una data annualità, l'ufficio acquisisce la possibilità di procedere alla rettifica delle quote dedotte nelle annualità precedenti e successive ancora aperte. La norma limita la prassi erariale (basata sulla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 8500/2021) che consentiva all'Amministrazione di contestare l'esistenza del costo in anni lontani senza l'accertamento formale

	del primo anno. La nuova disciplina si applica ai beni e servizi acquistati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027. Restano escluse dalla novità le perdite d'impresa e le detrazioni pluriennali.
Art. 26 (Modifica dell'art. 27, comma 3, D.P.R. n. 600/73)	Ritenuta al 20% sui dividendi corrisposti a fondi pensione UE/SEE Viene innalzata dall'11% al 20% l'aliquota della ritenuta d'imposta applicata sui dividendi distribuiti a fondi pensione costituiti in Stati membri dell'Unione Europea o aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) inclusi nella white list, nonché ai sottoconti esteri di PEPP (<i>Pan-European Personal Pension Product</i>).
Art. 27 (Modifica dell'art. 5, L. n. 448/2001)	Rivalutazione al 36% delle partecipazioni non quotate in Stati black list Vengono introdotte modifiche alla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate in società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (ex art. 47-bis, TUIR). In particolare: 1. l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione viene elevata al 36% (rispetto al 21% ordinario); 2. non è ammessa la rateizzazione dell'imposta dovuta, che deve essere versata in un'unica soluzione; 3. in caso di controllo, l'individuazione dello Stato black list si esegue tramite il test della tassazione effettiva estera (<i>effective tax rate</i> - ETR); negli altri casi, si fa riferimento al livello nominale di tassazione, la cui soglia-limite è fissata al 12% (50% dell'aliquota IRES italiana, escludendo l'IRAP). L'opzione di rivalutazione si considera definitiva per il contribuente (Cass. 24057/2014). Pertanto, qualora il socio dimostri in futuro che dalla partecipazione non conseguiva l'effetto di localizzare i redditi in paradisi fiscali per i 5 anni precedenti al realizzo (evitando la tassazione ordinaria), non sarà in ogni caso possibile richiedere il rimborso della maggiore imposta del 31% o 36% versata all'atto dell'opzione.
Art. 33 (Modifica degli artt. 11, comma 2-quinquies e 12, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, nonché degli artt. 36, comma 6 e 37, comma 3, del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173)	Disallineamenti tra POS e corrispettivi: regime sanzionatorio Viene introdotta una <u>soglia di non punibilità in caso di violazioni degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici</u> di cui all'art. 2 comma 3 del D.Lgs. 127/2015. Per la violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi telematici che non comportano effetti sulla liquidazione dell'imposta è prevista una sanzione amministrativa pari a 100 euro per ciascuna errata trasmissione, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre senza l'applicazione del cumulo giuridico. Il legislatore prevede che tale sanzione non operi nel caso in cui "tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e

	il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento”. La medesima soglia di tolleranza è prevista anche ai fini della sanzione accessoria, la quale prevede che, ove siano contestate più di quattro distinte violazioni dell’obbligo commesse in giorni diversi nel corso di un quinquennio, può essere disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo compreso tra tre giorni ed un mese. Pur in assenza di una disciplina transitoria, la causa di non punibilità dovrebbe avere effetto retroattivo.
--	--

3) Modificate le regole per l’auto concessa in uso promiscuo al dipendente

Il Decreto Omnibus, le cui principali novità sono state illustrate al punto 2) della presente Circolare, ha introdotto alcune modifiche alla disciplina fiscale dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, modificando l’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR.

La disposizione disciplina la determinazione del fringe benefit derivante dall’assegnazione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, prevedendo un criterio forfetario per la determinazione del reddito imponibile in capo al dipendente.

Le novità del Decreto Omnibus

L’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2026, sostituisce la lett. a) del comma 4 dell’art. 51, TUIR (modifica speculare per l’art. 53, comma 6, del nuovo TUIR di cui al D.Lgs. n. 117/2026, in vigore dall’1.1.2027).

Le modifiche introdotte possono essere così riassunte:

- eliminazione del requisito della nuova immatricolazione e della data di stipula del contratto quali condizioni di accesso al regime forfetario: la disciplina si applica ora a tutti i veicoli concessi in uso promiscuo, senza vincoli cronologici di ingresso;
- maggiorazione del 50% del valore forfetario per i veicoli “datati”, cioè dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione (quindi dall’1.1 del sesto anno);
- inclusione nel calcolo al netto anche delle somme trattenute al dipendente per accessori e allestimenti, e non più della sola componente veicolo;
- maggiorazione del 5% del valore forfetario in presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle Tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore.

La tabella seguente mette a confronto i tratti essenziali della disciplina risultante dalla Legge di Bilancio 2025 e quella oggi vigente per effetto delle modifiche introdotte dal Decreto Omnibus.

Elemento	Regime L. 207/2024	Regime D.Lgs. 148/2026 (c.d. “Decreto Omnibus”)
Requisito di accesso	Veicolo di nuova immatricolazione + contratto stipulato dall’1.1.2025	Nessun requisito temporale di ingresso: rileva solo l’anzianità del veicolo

Percentuali forfetarie	50% - 10% (BEV) - 20% (plug-in)	Invariate: 50% - 10% (BEV) - 20% (plug-in)
Veicoli oltre 5 anni	Nessuna maggiorazione specifica	Maggiorazione 50% dal sesto anno di immatricolazione
Accessori/allestimenti	Non incidono sul netto trattenuto al dipendente	Concorrono al netto trattenuto; maggiorazione 5% se extra-tabella ACI

La riforma del regime transitorio

Il comma 3 dell'art. 2, D.Lgs. n. 148/2026, riscrive anche il comma 48-*bis* dell'art. 1, L. n. 207/2024.

Resta ferma la disciplina vigente al 31.12.2024 per i veicoli concessi in uso promiscuo dall'1.7.2020 al 31.12.2024 e per quelli ordinati entro il 31.12.2024 e concessi in uso promiscuo nel corso dell'intero 2025 (cade il più restrittivo termine del 30.6.2025 previsto dalla precedente versione della norma).

Anche per questi veicoli, dal sesto anno di immatricolazione, scatta la maggiorazione del 50%, applicabile anche in caso di riassegnazione ad altro dipendente.

Quanto alla decorrenza generale, il comma 5 dell'art. 2 dispone che le nuove regole si applicano dal periodo d'imposta 2026, e riguardano anche i veicoli concessi in uso promiscuo nel 2025 non rientranti nel regime transitorio: per queste fattispecie, che fino a oggi avrebbero scontato il criterio del valore normale, si applicherà invece il nuovo criterio forfetario.

Indicazioni operative

Alla luce delle novità illustrate, si suggerisce alle imprese di:

- mappare il parco veicoli aziendali in base alla data di prima immatricolazione, per individuare i veicoli che supereranno la soglia dei 5 anni e saranno soggetti alla maggiorazione del 50%;
- verificare le pattuizioni relative ad accessori e allestimenti forniti in uso promiscuo, per applicare correttamente la maggiorazione del 5% ove dovuta;
- riesaminare la posizione dei veicoli concessi in uso promiscuo nel 2025 non rientranti nel regime transitorio, ai quali si applica dal 2026 il nuovo criterio forfetario in luogo del valore normale;
- verificare i comportamenti già adottati fino al 31.12.2025 in tema di accessori, che restano "fatti salvi" dalla norma transitoria, senza possibilità di rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.

4) Chiarimenti fiscali per lo sport dilettantistico

Con la circolare n.7/E del 7 agosto 2026 l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire chiarimenti su alcune disposizioni fiscali contenute nel D.Lgs. n. 36/2021.

Nell'attesa di un generale documento esplicativo dell'intera riforma, l'Agenzia ha scelto la via dei chiarimenti puntuali, affrontando diverse tematiche, di seguito illustrate.

Negata la decommercializzazione Iva e redditi per le SSD a lucratività “attenuata”

Il primo chiarimento interviene sulla possibilità, per ASD e SSD iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), di fruire delle agevolazioni previste dall’art. 148, comma 3, Tuir e dal corrispondente art. 4, comma 4, del decreto Iva, consistenti nella decommercializzazione ai fini Ires e Iva dei corrispettivi specifici verso soci e tesserati, alla luce del fatto che l’art. 36 comma 3 del D.lgs. 36/2021 ne richiama esplicitamente l’applicazione.

La questione si pone, in particolare, per quelle SSD costituite in forma di società di capitali o cooperative ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 36/2021, alle quali la nuova disciplina consente, ai successivi articoli 7 e 8, un divieto di lucratività “attenuato”, ammettendo la distribuzione di una quota di utili entro precisi limiti (rivalutazione del capitale in base all’indice Istat, o distribuzione di dividendi non superiori al tasso dei buoni postali fruttiferi maggiorato di 2,5 punti), oltre al rimborso del capitale versato dai soci.

Sul punto l’Agenzia conclude che, per poter godere delle richiamate agevolazioni, una SSD dovrà necessariamente integrare le clausole statutarie richieste dagli artt. 7 e 8, D.Lgs. n. 36/2021 con quelle specificamente previste dal comma 8 dell’art. 148, Tuir, tra cui quelle che dispongono il divieto assoluto di distribuire, anche indirettamente, utili, riserve o capitale durante la vita dell’ente.

Ne consegue che le SSD che optino per la possibilità di distribuire utili entro i limiti previsti dalla riforma dello sport non potranno beneficiare della decommercializzazione dei corrispettivi specifici ai fini Ires e Iva.

È d’obbligo la verifica del cumulo tra rimborsi forfettari ai volontari e compensi da lavoro sportivo

Il secondo chiarimento interviene sulla discussa disposizione che permette, ai sensi dell’art. 29, D.Lgs. n. 36/2021, di riconoscere ai volontari sportivi rimborsi forfettari fino a 400 euro mensili per le spese sostenute in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, dal Coni, dal Cip e da Sport e salute S.p.A. Tali somme, generalmente, non concorrono alla formazione del reddito del volontario.

L’aspetto più delicato riguarda il caso in cui il volontario sportivo di un determinato sodalizio, che riceva da quest’ultimo i già menzionati rimborsi, sia altresì destinatario di compensi da lavoro sportivo erogati da un altro sodalizio sportivo dilettantistico. In tale ipotesi, la norma prevede che il percettore debba tenere conto sia dei compensi sia dei rimborsi ai fini del raggiungimento della soglia di non imponibilità di 15.000 euro annui prevista dall’art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021.

Ciò comporta che, se il volontario sportivo, prima di percepire i rimborsi forfettari, ha già superato tale soglia attraverso compensi percepiti da altri enti quale lavoratore autonomo sportivo, l’intero rimborso forfettario diventa imponibile quale reddito di lavoro autonomo, con obbligo per l’ente erogante di applicare la ritenuta d’acconto del 20% ex art. 25, D.P.R. n. 600/1973.

A tal fine, il percettore è tenuto a rilasciare un’autocertificazione dei compensi già percepiti nell’anno da altri enti.

Restano inoltre gli specifici adempimenti a carico dei sodalizi, tra cui la comunicazione trimestrale al RASD dei nominativi dei volontari e degli importi corrisposti.

Finalmente confermata l'applicazione della soglia di esenzione IRPEF anche per il lavoro sportivo subordinato

Con riferimento all'ambito applicativo della soglia di esenzione di 15.000 euro annui prevista dall'art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021, la norma esenta tutti i "compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo", senza fornire ulteriori precisazioni. Il dubbio era, pertanto, se l'agevolazione riguardasse solo i rapporti di lavoro autonomo e le collaborazioni coordinate e continuative oppure anche i rapporti di lavoro sportivo dilettantistico svolti in forma subordinata.

Sul punto, l'Agenzia chiarisce ora, in linea con la risposta a consulenza giuridica n. 14/2025, che l'esenzione opera a monte sulla base imponibile, indipendentemente dalla categoria reddituale del compenso. La soglia di non imponibilità fino a 15.000 euro si applica, quindi, anche ai compensi da lavoro sportivo dilettantistico erogati nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, salvo tassazione ordinaria dell'eventuale eccedenza.

L'esenzione Irap fino a 85.000 euro comprende anche i co.co.co. amministrativo-gestionali

Il secondo periodo del comma 6 dell'art. 36, D.Lgs. n. 36/2021 prevede che i singoli compensi ai collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo, se inferiori a 85.000 euro annui, non concorrano alla base imponibile Irap. Ci si chiedeva se l'agevolazione si applicasse anche alle collaborazioni di natura amministrativo-gestionale.

La risposta dell'Agenzia è affermativa: poiché la norma non distingue in base al contenuto della prestazione, e il successivo art. 37, comma 4, D.Lgs. n. 36/2021 conferma che l'attività amministrativo-gestionale, rientra nell'ambito del comma 6 dell'art. 36 "qualche che sia la tipologia del rapporto", viene confermato che l'esenzione Irap per compensi inferiori a 85.000 euro si applica anche ai co.co.co. che svolgono mansioni di segreteria o gestione amministrativa per conto dell'ente.

È applicabile la dispensa da adempimenti Iva in presenza di compensi esenti ex art. 36-bis, D.L. n.75/2023

L'Agenzia, richiamando le disposizioni comunitarie alle quali si ispira la previsione di esenzione ex art. 36-bis, D.L. n. 75/2023, relativa alle prestazioni di servizi strettamente connesse alla pratica dello sport, conclude che anche questi soggetti possono avvalersi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione prevista dall'art. 36-bis del Decreto Iva.

Restano fermi gli obblighi di fatturazione e registrazione per le eventuali altre operazioni imponibili poste in essere dal sodalizio sportivo dilettantistico.

Con aliquota IVA ordinaria la cessione del cartellino dell'atleta

È stato chiesto all'Agenzia se, in relazione al compenso incassato da una ASD o SSD per la cessione del contratto di un atleta a una società professionistica, sia possibile beneficiare della speciale norma di esenzione di cui all'art. 36-bis, D.L. n. 75/2023.

L'Agenzia esclude tale possibilità, precisando che la cessione del cartellino non può essere qualificata come prestazione "strettamente connessa con la pratica dello sport", in quanto presenta natura esclusivamente economico-finanziaria e il beneficiario dell'operazione è la società professionistica che acquisisce le prestazioni dell'atleta e non l'atleta stesso.

Pertanto, l'operazione va trattata come un'ordinaria cessione di contratto ai sensi dell'art. 3 del Decreto Iva ed è soggetta all'imposta secondo le regole ordinarie.

Dal 23.05.2026 l'agevolazione ex L.133/1999 si applica a tutte le nuove ASD-SSD

L'ultimo chiarimento fornito dall'Agenzia si riferisce all'agevolazione prevista dall'art. 25, comma 2, Legge n. 133/1999, che esclude dalla formazione del reddito imponibile i proventi derivanti da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli derivanti da raccolte pubbliche di fondi, entro il limite di due eventi annui e 51.645,69 euro complessivi.

La precisazione si è resa necessaria alla luce della recente modifica normativa introdotta dal D.L. n. 38/2026, convertito dalla Legge n. 88/2026, che ha riscritto l'ambito soggettivo dell'art. 25, comma 2, Legge n. 133/1999, eliminando il riferimento, precedentemente circoscritto alle sole "associazioni sportive dilettantistiche" riconosciute dal Coni o dagli enti di promozione sportiva, e sostituendolo con il richiamo ai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. n. 36/2021: associazioni sportive con o senza personalità giuridica e società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali o cooperative.

Con effetto dal 23 maggio 2026, pertanto, la platea dei soggetti beneficiari di tale norma agevolativa si allinea a quella dei soggetti previsti nell'ambito della riforma dello sport. Resta in ogni caso ferma la necessità di aver optato per il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/1991.

5) Le correzioni al concordato preventivo biennale

Il Decreto Omnibus, oltre a quanto già evidenziato nei paragrafi precedenti della presente Circolare, è intervenuto anche sulla disciplina del concordato preventivo biennale mediante due disposizioni:

- l'articolo 28 modifica requisiti, cause di esclusione e di decadenza dell'istituto e, soprattutto, costruisce un pacchetto di premialità riservato a chi rinnova l'adesione per il biennio 2026-2027;
- l'articolo 29 riapre al ravvedimento speciale sulle annualità 2020-2023, condizionato al rinnovo del concordato.

Le modifiche sono volte a incentivare la permanenza nel concordato, rendendo la prosecuzione del concordato maggiormente conveniente rispetto alla fuoriuscita, a fronte di una proroga dei termini di accertamento.

Tali variazioni, per espressa previsione del comma 3 dell'articolo 28, si applicano solo a decorrere dal biennio d'imposta 2026-2027.

Di seguito vengono elencate e commentate le modifiche più significative.

Requisiti e cause di esclusione

Una prima modifica attiene al trattamento dell'adesione priva dei requisiti di accesso o in presenza di una causa di esclusione. Finora questi vizi finivano generalmente per essere gestiti come causa di decadenza dal concordato; la nuova disciplina prevede che l'adesione alla proposta di Concordato Preventivo Biennale formulata dall'Agenzia delle Entrate sia totalmente priva di effetti (inefficace ab origine) qualora il contribuente non sia in possesso dei requisiti essenziali, quali l'assenza di debiti erariali o contributivi definitivi di importo pari o superiore a 5.000 euro al 31 dicembre dell'anno precedente. Da un punto di vista pratico, questa modifica incide sul trattamento sanzionatorio e sull'efficacia del ravvedimento per le annualità precedenti.

Rinnovo: modifica della compagine sociale

Viene attenuata la causa di esclusione dal concordato per le società di persone e per le associazioni professionali ex art. 5, TUIR, interessate da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero di soci o associati. L'ingresso di nuovi soggetti non determina l'esclusione dal concordato, a condizione che si tratti di un "rinnovo" del CPB (biennio 2026-2027) e che i nuovi soci/associati, nell'anno precedente al loro ingresso, abbiano percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati, oppure abbiano conseguito redditi d'impresa o di lavoro autonomo complessivamente non superiori a 35.000 euro. Se la società si trova al primo biennio di adesione, l'ingresso di nuovi soci determina invece la cessazione ordinaria.

Società tra professionisti e società tra avvocati: esclusione solo con medesimo ISA

Viene corretta anche la causa di esclusione che riguarda i professionisti che partecipano contemporaneamente a un'associazione professionale, a una società tra professionisti o a una società tra avvocati. L'obbligo di adesione congiunta al concordato da parte del socio e dell'associazione/società si applica esclusivamente qualora le rispettive attività esercitate ricadano all'interno del medesimo ISA. Qualora le attività economiche siano riconducibili a ISA differenti, il vincolo decade e ciascun soggetto (socio ed ente) può valutare in modo del tutto autonomo l'adesione.

La novità si applica a tutte le adesioni a decorrere dal biennio 2026-2027, a prescindere dal fatto che si tratti di prima adesione o di rinnovo.

Potenziamento dei benefici premiali per il rinnovo del CPB

Il decreto riconosce a chi rinnova l'adesione per il biennio 2026-2027 un pacchetto di premialità superiore a quello ordinariamente previsto. In particolare, chi rinnova ottiene:

- l'esonero dal visto di conformità per compensare crediti IVA fino a 100.000 euro annui e crediti da imposte dirette e IRAP fino a 70.000 euro annui, contro i tetti ordinari di 70.000 e 50.000 euro validi per l'ISA e per il CPB "base";
- l'esonero da visto o garanzia sui rimborsi IVA fino a 100.000 euro annui, rispetto ai 70.000 euro ordinari;
- l'anticipazione fissa di due anni dei termini di decadenza per l'accertamento, contro l'anticipazione "di almeno un anno", graduata per punteggio ISA, prevista in via generale.

A questo si aggiunge un'agevolazione finanziaria volta ad azzerare gli interessi sui versamenti rateali delle imposte relativi al biennio 2026-2027 per chi rinnova, in deroga alla disciplina ordinaria di rateazione.

Decadenza e rideterminazione del CPB a seguito di dichiarazione integrativa

L'articolo 22, D.Lgs. n. 13/2024, che elenca le cause di decadenza dal concordato, viene riorganizzato. La lettera a) viene alleggerita attraverso lo sdoppiamento del testo originario: il riferimento a ricavi o compensi non dichiarati rimane fermo, ma viene scisso dalle "violazioni di non lieve entità", che sono state ora isolate e collocate in un'autonoma lettera c).

Le lettere b) e c) originarie vengono sostituite da una nuova lettera b), che disciplina il caso in cui un accertamento relativo al periodo precedente al concordato riveli errori od omissioni nei dati

comunicati per la proposta, tali da comportare, sulla base dei dati corretti, un reddito o un valore della produzione superiore di almeno il 30% rispetto a quello concordato.

Vi è anche la modifica della causa di esclusione che riguarda la presentazione della dichiarazione integrativa: se il contribuente rettifica la dichiarazione dei redditi per correggere ricavi, compensi o altri dati rilevanti ai fini della proposta di concordato, il reddito concordato viene rideterminato in base ai dati corretti e le sanzioni collegate possono essere definite tramite ravvedimento operoso ordinario. La norma si applica a partire dal modello Redditi 2026 (relativo all'anno d'imposta 2025).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati